

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

TURRONI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

è attualmente in corso il Giro d'Italia internazionale femminile, organizzato dall'Uc Vittorio Veneto, dall'Uci, dal Coni, dalla Fci. Si tratta di una competizione di assoluto livello internazionale, che è giunta alla sua ottava edizione, e che vede la partecipazione di centoventi atlete di venti paesi di quattro continenti, fra le quali campionesse olimpiche, mondiali, vincitrici di Tour de France e delle altre più importanti gare sportive;

il Giro d'Italia internazionale femminile attraversa otto regioni e registra un eccezionale successo di pubblico;

inspiegabilmente, nonostante le assicurazioni fornite agli organizzatori, la Rai, servizio pubblico televisivo, ha ignorato la manifestazione, dedicando ad essa, e solo saltuariamente, solo un minuto di trasmissione, al posto dei quindici-venticinque minuti indicati dal palinsesto ufficiale della emittente di Stato pubblicato dalla stampa;

l'assenza della Rai ha danneggiato gravemente l'immagine del ciclismo, ed in particolare quello femminile, operando una odiosa discriminazione nei confronti delle atlete, degli organizzatori e degli appassionati;

il disinteresse della Rai ha pure inferto un gravissimo colpo alla organizzazione che, reggendosi unicamente sul contributo degli *sponsor* e delle città arrivo di tappa, si vede privata di una parte consistente dei sostegni economici per la perdita di immagine complessiva della manifestazione sportiva;

sarebbe dunque opportuno assumere iniziative concrete per porre rimedio ad una così grave manifestazione di incompetenza, disinteresse e discriminazione da parte del servizio pubblico televisivo nei confronti dello sport ciclistico femminile, ed in particolare nei confronti del Giro d'Italia —:

quali iniziative intenda assumere per favorire e sostenere una attività sportiva che sta assumendo rilievo e interesse crescenti fra i cittadini. (5-02656)

DE CESARIS e GALDELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il 4 luglio 1997 il commissario di Governo dottor Romagnoli ha rinviato con osservazioni alla regione Campania la legge regionale approvata dal consiglio in data 4 giugno 1997 all'unanimità, in materia di determinazione dei canoni per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

la nuova legge regionale sui canoni per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica attuava quanto previsto dalla delibera del Cipe del 13 marzo 1995 modificata recentemente;

la delibera Cipe, così come modificata, prevedeva che per gli assegnatari nella « fascia A » il canone non dovesse essere superiore all'8 per cento del reddito; per la « fascia B », coloro con reddito superiore alla fascia A), ma inferiore alla decadenza, si doveva determinare un canone che, avendo come punto di riferimento l'equo canone, si rapportasse al reddito attraverso varie fasce e una incidenza percentuale massima del canone rispetto al reddito netto (convenzionale), per quelli ricompresi nella fascia C) con reddito oltre la decadenza si doveva prevedere un canone superiore all'equo canone da determinarsi a cura della regione sempre però tenendo conto del reddito e della composizione familiare;

la regione Campania, dopo un lungo dibattito, ha approvato all'unanimità una legge che applica integralmente quanto previsto dalla citata delibera e che determina nuovi canoni con aumenti sostenibili da parte degli assegnatari;

gli aumenti della nuova legge vanno a sommarsi a quelli, più esosi, già in vigore dopo l'approvazione di un'altra legge regionale abbastanza recente;

inopinatamente il commissario di Governo dottor Romagnoli ha osservato la legge regionale, a quanto pare perché, per gli assegnatari in fascia B), non applicherebbe gli aumenti previsti dalla delibera Cipe e che gli aumenti sarebbero troppo bassi;

forti critiche alla decisione del commissario di Governo sono state avanzate dai sindacati degli assegnatari Sunia e « Unione inquilini »;

la decisione del commissario di governo per la regione Campania non è assolutamente condivisibile né nella forma né nel merito in quanto essa ha, al contrario, tenuto conto dei criteri previsti dalla delibera del 13 marzo 1995 —;

quali iniziative intenda intraprendere affinché la regione Campania possa dotarsi di una nuova legge sui canoni per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica rispettandone le prerogative di autonomia e di legislazione in materia di affitti, tenendo conto dei criteri della delibera Cipe del 13 marzo 1995 come modificata recentemente. (5-02657)

SIMEONE. — *Ai Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premezzo che:

con legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanità (articolo 1), di

pubblico impiego (articolo 2), di previdenza (articolo 3) e di finanza degli enti territoriali (articolo 4);

tra i principi ed i criteri direttivi recati dalla citata normativa rilevante è quello stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera f), che statuisce l'emanazione da parte del Governo, sentite le organizzazioni, sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonome, e sulla base della relazione di una commissione tecnico-scientifico), di un decreto legislativo che riconosca alle categorie e figure professionali di lavoratori che svolgono attività particolarmente usuranti, l'anticipazione del limite di età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione, fino ad un massimo di sessanta mesi, ovvero di cinque anni;

in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge n. 421 del 1992 è stato emanato il decreto legislativo n. 374 dell'11 agosto 1993, successivamente modificato ed integrato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;

le categorie del settore pubblico, da annoverare tra quelle che svolgono attività particolarmente usuranti per il cui svolgimento è richiesto un impegno psico-fisico particolarmente intenso e continuativo condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee e da ammettere al beneficio di cui all'articolo 2, del decreto legislativo n. 374 del 1993, devono essere individuate con decreto del ministro della funzione pubblica, di concerto con i ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su « proposta » delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, ai sensi dell'articolo 3, lettera c) del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, modificato ed integrato dalla legge n. 335 del 1995;

l'articolo 2 del citato decreto legislativo, integrato dall'articolo 1, comma 35, della legge 8 agosto 1995, n. 355, statuisce che ai lavoratori pubblici prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, nelle

attività particolarmente usuranti di cui all'articolo 1, il limite di età pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali è anticipato di due anni per ogni anno di occupazione nelle predette attività, fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati, nonché per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, è inoltre ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati;

le associazioni Ancupm (Associazione nazionale tra comandanti ed ufficiali), Confedir (Confederazione nazionale dei quadri direttivi e dei dirigenti della funzione pubblica) e Sulpm (Sindacato unitario lavoratori della polizia municipale) in ottemperanza al dettato dell'articolo 3, lettera c), del decreto legislativo n. 374 del 1993, modificato ed integrato dalla legge n. 335 del 1995, si sono tempestivamente attivate formulando articolate, doviziose e puntuali proposte con espressa richiesta di vedere riconosciuta, ai sensi delle vigenti disposizioni, la polizia municipale tra le categorie di lavoratori che svolgono attività particolarmente usuranti, caratterizzate da una elevatissima incidenza dell'usura psicofisica sia dal punto di vista delle aspettative di vita sia sotto il profilo dell'esposizione ai rischi professionali di particolare intensità per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico non comune, particolarmente intenso e continuativo condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee;

l'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 374 del 1993, modificato ed integrato dalla legge n. 335 del 1995, per i lavoratori della polizia municipale non costituisce affatto un premio o una ricompensa, bensì il giusto, doveroso e legittimo riconoscimento alla

gravosissima, delicatissima e rischiosissima attività svolta dagli appartenenti alla polizia municipale, effettuate diuturnamente con elevato spirito di sacrificio e di abnegazione nell'interesse della comunità;

alla copertura delle aliquote contributive può farsi fronte, con una sorta di autofinanziamento, mediante l'applicazione rigorosa del disposto dell'articolo 208 del codice della strada che, tra l'altro, obbliga le amministrazioni comunali a devolvere una percentuale dei proventi delle violazioni al codice accertate da personale della polizia municipale per finalità di assistenza e previdenza; in tal senso si è espresso il ministro dell'interno - direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - anche in conformità al parere espresso dalla direzione centrale per gli affari generali - ufficio studi e legislazione del dipartimento della polizia di Stato;

il riconoscimento *de quo* alla categoria dei lavoratori della polizia municipale è finalizzato ad assicurare la più ampia salvaguardia e protezione dell'integrità psicofisica degli addetti, in ossequio al principio recato dal primo comma dell'articolo 32 della Carta costituzionale e a garantire una migliore qualità dei servizi d'istituto attraverso un più frequente *turnover* del personale, con l'immissione in servizio di soggetti giovani, animati da grande entusiasmo e voglia di fare, ma soprattutto integri dal punto di vista psicofisico;

allo stato, nonostante le proposte trasmesse e le pressanti sollecitazioni, la benemerita categoria della polizia municipale non può che constatare a tutt'oggi l'inerzia, l'apatia e la scarsa sensibilità degli organi preposti a dare esecuzione al dettato normativo;

tale stato di cose è motivo di viva apprensione, di tangibile disagio e di prorompente malcontento tra i lavoratori, che vedono frustrate le proprie legittime aspettative, atteso che la tutela della salute, diritto costituzionalmente garantito, prioritario ed assoluto dell'individuo, non am-

mette rinvii, proroghe, differimenti, deroghe e quant'altro -:

per quali motivi a tutt'oggi, a distanza di ben quattro anni circa dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 374 del 1993 e a circa due dall'emanazione della legge n. 335 del 1995, nonostante siano state prodotte articolate proposte da parte di diverse associazioni in ossequio all'articolo 3 del decreto legislativo n. 374 del 1993, peraltro doviziosamente e puntualmente motivate, non sia stato ancora emanato il decreto che riconosce la benemerita categoria dei lavoratori della polizia municipale tra quelle che svolgono attività particolarmente usuranti, caratterizzate da una elevatissima incidenza dell'usura psicofisica sia dal punto delle aspettative di vita sia sotto il profilo dell'esposizione a rischi professionali di particolare intensità, per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico non comune, particolarmente intenso e continuativo condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee;

quali azioni intendano intraprendere per far sì che il decreto venga emanato nel più breve tempo possibile e per accertare eventuali responsabilità per ritardi od omissioni. (5-02658)

DI ROSA e LABATE. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.* - Per sapere - premesso che:

la direzione dell'Ansaldo ha aperto le procedure per il ricorso alla cassa integrazione relative a 665 dipendenti, di cui 350 nelle sedi genovesi, e ha notificato alle organizzazioni sindacali di voler procedere alla cessione di rami dell'azienda in tre distinti settori di attività;

in seguito alla nomina del nuovo consiglio d'amministrazione della Finmeccanica, è stata annunciata la presentazione di un programma di risanamento finanziario e di nuovi piani industriali per le aziende del gruppo;

detti piani industriali, da tempo sollecitati, dovranno definire le nuove strategie e le prospettive della finmeccanica e dei suoi settori di attività;

solo sulla base di detti piani potranno essere valutate le necessità di interventi di riorganizzazione e ridefinizione degli organici delle aziende del gruppo -:

per quali motivi, in assenza di un quadro strategico sulla base del quale fondere ogni scelta futura, siano state avviate dalla direzione dell'Ansaldo le procedure per la cassa integrazione e la cessione di rami dell'azienda. (5-02659)

SIMEONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

il quotidiano *il Giornale*, in data 7 luglio 1997, ha pubblicato il seguente comunicato del comitato per l'abrogazione delle leggi Scelba e Mancino: « La mattina del 3 luglio, ad opera della Digos, su richiesta dei pubblici ministeri Salvi, Saviotti e Ionta e disposizione del procuratore Ormanni sono state effettuate in tutt'Italia oltre 200 perquisizioni nei confronti dell'ambiente umano che si raduna attorno al periodico "Foglio di lotta", testata che è tra i principali animatori della raccolta di firme per l'abrogazione delle leggi Scelba e Mancino. L'operazione è stata fatta passare come un urgente e doveroso atto contro presunte e pericolose bande di *naziskin*. Le perquisizioni sono state operate con ingente spiegamento di forze; sono stati distrutti arredamenti e porte, sono stati sequestrati centinaia di libri e riviste reperibili ovunque ed in libera vendita; sono stati sequestrati dischi, CD e musicassette regolarmente registrati presso la Siae; sono stati sequestrati bollettini parrocchiali e pubblicazioni cattoliche; sono stati sequestrati perfino una bandiera italiana e capi di vestiario (scarponcini e giacche "*bomber*") che identificherebbero chi li indossa come appartenente all'area politica della destra giovanile. La maggior

parte dei perquisiti sono incensurati e la loro età si aggira intorno ai vent'anni (...)» -:

in base a quali elementi di presunta pericolosità siano state disposte le perquisizioni del 3 luglio scorso;

se risulti quali reati siano stati ipotizzati nei confronti delle persone perquisite;

per quali ragioni siano state perquisite famiglie di agricoltori meridionali e sedi di associazioni che organizzano colonie estive per bambini bisognosi, quando l'obiettivo dichiarato era di colpire « pericolose bande di naziskin »;

quali atti di violenza e di razzismo abbiano giustificato l'inquietante operazione;

chi abbia ordinato lo spiegamento di più di mille duecento agenti e cinquecento automezzi per effettuare l'operazione di sequestro;

chi abbia ordinato il sequestro, come corpi di reato, di libri, giornali e riviste di opposizione;

se tutta la mastodontica operazione sia stata originata, come è lecito supporre, dal successo conseguito dall'iniziativa del comitato finalizzata alla raccolta di firme per l'abrogazione delle leggi Scelba e Mancino. (5-02660)

MICHIELON e LUCIANO DUSSIN. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

nel pomeriggio di sabato 5 luglio 1997 presso il Ponte della Gobba, a Treviso, la presenza di una imbarcazione, trasformata da una struttura in cartone in sottomarino battente bandiera del Leone di San Marco e recante sul lato adesivi che raffigurano il suddetto vessillo, richiamava l'attenzione delle forze dell'ordine, intervenute in

massa così come viene riferito agli interroganti dalla stampa locale;

l'imbarcazione era stata predisposta per partecipare il giorno successivo a una manifestazione goliardica giunta ormai alla sesta edizione, e più precisamente la « Discesa folkloristica sul Sile »;

notoriamente partecipa a questa manifestazione ogni genere di imbarcazione con l'unico, risaputo, requisito di poter galleggiare;

la polizia, intervenuta, avrebbe intimato di dipingere di rosso la punta della « temibile » mitragliatrice ad acqua come da legge sulle armi giocattolo e che ci sarebbero gli estremi per l'ideatore del simpatico natante di una denuncia per procurato allarme -:

se corrispondano al vero le notizie delle possibili ripercussioni giudiziarie per l'ideatore del gesto goliardico, considerato pericolosamente eversivo da uno Stato che dimostra di aver paura dei carri mascherati;

se sia opportuno « demolire » tutti i Leoni di San Marco, in quanto turbatori delle coscienze patriottiche, dalle città appartenenti al dominio della Serenissima, oltre ad occultare opportunamente il simbolo eversivo dalle banconote circolanti su tutto il territorio nazionale e sui pacchetti di sigarette provenienti dai Monopoli di Stato;

se sia a conoscenza dell'esistenza nel Veneto di moltissimi giovani impegnati in gruppi che potrebbero essere definiti paramilitari, in quanto utilizzano divise recanti sul braccio il Leone alato, sono inquadrati gerarchicamente, organizzano periodicamente campi di addestramento in località montane o comunque in zone lontane dai centri abitati, qualcuno giura di averli visti addirittura armati di temperino di fabbricazione svizzera impegnati in corsi di sopravvivenza in ambienti ostili (sono gli Scouts). (5-02661)

MANTOVANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'incremento della criminalità in provincia di Lecce, soprattutto nella zona nord-occidentale, ma anche in quella meridionale, limitrofa ai comuni di Ugento e di Taviano, ha conosciuto negli ultimi mesi una brusca impennata, e subisce un'ulteriore accentuazione in questo inizio di stagione estiva, soprattutto in corrispondenza di marine particolarmente frequentate, come Porto Cesareo o dei lidi di Ugento: furti, rapine, traffico di stupefacenti, estorsioni e, in qualche caso, anche efferati omicidi riprendono a interessare massicciamente un territorio nel quale in un recente passato l'opera di contrasto nei confronti della « sacra corona unita » delle forze dell'ordine e della magistratura aveva incontrato significativi successi;

gli organici delle forze dell'ordine oggi operanti sul territorio sono del tutto inadeguati, e non garantiscono una presenza stabile e continuativa di controllo. Più volte in passato l'interrogante ha sollecitato, spesso insieme con altri deputati, iniziative concrete del Ministro interrogato per rafforzare gli stessi organici, ricevendo risposte interlocutorie o del tutto svincolate dalla realtà; più volte ha richiesto senza successo un'opera di intervento coordinato nei confronti dei responsabili dei traffici illeciti provenienti dall'Albania, i cui collegamenti con la criminalità locale si intensificano soprattutto nei settori degli stupefacenti, delle armi e del controllo della prostituzione. Oggi, a seguito della decisione di affrontare l'emergenza criminale a Napoli con l'invio di unità dell'esercito, occorre un'iniziativa dello stesso tipo anche per il Salento; non si tratta, evidentemente, di far svolgere all'esercito attività di polizia giudiziaria o di *intelligence*, per il quale non è preparato o attrezzato, ma, come in Campania, di liberare, sostituendole con i militari, le forze dell'ordine impegnate nella sorveglianza di edifici (si pensi al numero consistente di uomini adibiti, nei turni dell'intera giornata, alla sicurezza del solo palazzo di giustizia a Lecce), ovvero di compiere operazioni per le quali non è richiesta alcuna specializ-

zazione (valga l'esempio del lavoro svolto nelle ultime settimane per controllare i litorali alla ricerca di ordigni esplosivi provenienti dall'Albania), o ancora di garantire la visibilità dello Stato in luoghi particolarmente interessati da azioni delinquenziali, lì dove, per esempio, è più diffuso lo spaccio di droga o il furto di autoveicoli;

nella consapevolezza che non si tratta di un rimedio esclusivo e determinante, l'invio dell'esercito potrebbe costituire un parziale deterrente per un tipo di criminalità « da miseria », ma proprio per questo pericolosa, che non esita a sparare pur di appropriarsi di una vettura; e comunque rappresenterebbe un segnale di non abbandono da parte delle istituzioni, nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali —:

se e quali iniziative intenda adottare per rafforzare l'opera di contrasto della delinquenza svolta dalle forze dell'ordine nella provincia di Lecce, in particolare nella zona settentrionale della provincia medesima, affiancando, come sta avvenendo a Napoli, unità dell'esercito alle forze già attive in questa direzione.

(5-02662)

VOLONTÈ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

è stata emanata una circolare con la quale si dà attuazione al decreto legislativo n. 104 del 16 febbraio 1996, che stabilisce i criteri per l'assegnazione degli alloggi degli enti pubblici di previdenza;

il documento stabilisce una netta separazione tra alloggi « di pregio » e non, fissando per questi ultimi rigidi parametri ai fini della stesura delle graduatorie per l'assegnazione, a differenza di quelli « di pregio » il cui unico requisito richiesto è quello della dimostrata solvibilità dell'assegnatario —:

se non ritenga scarsamente obiettivo, trasparente nonché facilmente soggetto a

scelte discrezionali l'adozione di questo unico criterio e se non ritenga, quindi, opportuno emanare rapidamente una circolare aggiuntiva in cui oltre alla redditività dei patrimoni immobiliari vengano tenuti in conto ulteriori parametri similmente a quanto accade per l'altra tipologia considerata. (5-02663)

MAURA COSSUTTA, SAIA e VALPIANA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 239, convertito nella legge 15 luglio 1994, n. 444, in ossequio ai principi dell'articolo 97 della Costituzione relativi alla legalità, imparzialità, buon andamento dell'organizzazione amministrativa, ha dettato una disciplina rigorosa in materia di proroga degli organi amministrativi allo scopo di far fronte alle prolungate ed insostenibili situazioni di *prorogatio* lesive dell'interesse collettivo alla trasparenza dell'azione pubblica;

tale normativa consente la proroga degli incarichi amministrativi come misura eccezionale da adottarsi una sola volta e per un termine non superiore a 45 giorni (articolo 3, primo comma), fermo restando che gli organi prorogati possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza (articolo 3, secondo comma);

durante il periodo di *prorogatio* gli organi amministrativi scaduti devono essere ricostituiti (articolo 4, primo comma). Decorso il termine massimo di *prorogatio* senza che si sia provveduto alla ricostituzione degli organi essi decadono (articolo 6, comma 1) e se nondimeno, dopo la decadenza, gli organi decaduti adottano atti, questi sono nulli (articolo 6, comma 2), ferma restando l'eventuale responsabilità penale per condotte omissive dei titolari della competenza alla ricostituzione (articolo 6, comma 3);

rispetto a queste chiare e rigorose disposizioni la regione Lombardia, in re-

lazione al problema della *prorogatio* dei commissari straordinari delle aziende UsI e delle aziende ospedale, ha posto in essere due irregolarità: a) ha provveduto due volte alla *prorogatio*; b) lo ha fatto non con lo strumento proprio dell'atto amministrativo, ma in via legislativa con due successive leggi regionali, rispettivamente con la legge regionale 17 febbraio 1996, n. 4, e legge regionale 31 dicembre 1996, n. 38;

in quest'ultima legge regionale è prevista, all'articolo 1, una proroga dei commissari straordinari fino al 30 giugno del 1997, in considerazione del fatto, molto probabilmente, che entro detto termine sarebbe entrata in vigore la legge regionale di riordino sanitario, in attuazione della quale sarebbero poi stati nominati i direttori generali delle nuove aziende;

scaduto il termine del 30 giugno 1997 senza che la legge regionale di riordino del sistema sanitario lombardo sia entrata in vigore, anche a seguito dei rilievi formulati per due volte dal commissario di Governo, la giunta regionale ha adottato un ulteriore provvedimento di *prorogatio* dei commissari straordinari delle aziende, questa volta attraverso un atto amministrativo vero e proprio;

un atto del genere appare agli interroganti del tutto illegittimo, e addirittura nullo, perché adottato in carenza di potere; la legge n. 444 del 1994 prevede infatti, come detto, una sola *prorogatio* degli organi amministrativi;

a giustificazione di tale delibera, la giunta argomenta che il secondo intervento governativo di rinvio della legge regionale di riordino sanitario gli appare illegittimo, che i tempi di un eventuale ricorso davanti alla Corte costituzionale sarebbero lunghi, e che, in attesa della definitiva entrata in vigore della legge n. 72-*bis* di riordino e delle conseguenti nomine dei direttori generali, è necessario comunque assicurare un governo provvisorio al sistema sanitario, attesa l'essenzialità di tale servizio;

queste argomentazioni non valgono tuttavia a giustificare l'atto di proroga: a)

perché le eventuali contestazioni di illegittimità dell'atto di rinvio del commissario di Governo devono comunque essere fatte valere, se del caso, nelle sedi istituzionali opportune, ossia presso la Corte costituzionale; b) perché la legge nazionale vigente in materia, la legge n. 444 del 1994, non consente la reiterazione della *prorogatio* degli organi amministrativi;

l'argomento relativo alla necessità di assicurare comunque un governo ad un servizio pubblico essenziale, quale è la sanità, è certamente valido; tuttavia per soddisfare detta istanza è possibile, e doveroso, attivare l'apposita procedura prevista dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992, ossia: scaduto il termine entro il quale il direttore generale doveva essere nominato senza che la regione vi abbia provveduto, la nomina viene effettuata, previa diffida, dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità —:

quali iniziative intenda adottare affinché la giunta regionale della Lombardia revochi i provvedimenti assunti in contrasto con le leggi nazionali;

in che maniera intenda dare attuazione al dettato dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 che prevede l'intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri in materia di nomina dei direttori generali. (5-02664)

RIVELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha conferito al Governo una delega per l'emanazione d'un decreto legislativo volto alla ristrutturazione ed all'accorpamento delle direzioni generali e degli uffici centrali del ministero della difesa, in maniera da ridurre il numero;

in applicazione della predetta norma, sta per essere emanato il decreto legislativo concernente la « riorganizzazione dell'area

centrale del ministero della difesa (norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 »;

in particolare, il suddetto provvedimento ha previsto una riduzione delle precedenti 19 direzioni generali e dei 5 uffici centrali a 10 direzioni generali e a 2 uffici centrali, dimezzando gli attuali organismi;

a seguito dell'emanazione del suddetto decreto legislativo, le piante organiche dirigenziali del dicastero sono state notevolmente contratte, sopprimendo funzioni dirigenziali assegnate quindi a taluni capi-ufficio del direttore generale od a sostituti consiglieri ministeriali;

in applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, l'amministrazione della difesa ha ridotto di circa cento posti le piante organiche dirigenziali; la suddetta contrazione, pur dettata dalla necessità di ristrutturare il dicastero, ha prodotto riflessi negativi sulla componente civile dei funzionari direttivi inquadrati nelle qualifiche funzionali ottava e nona, i quali vedono compromesse le legittime aspettative di carriera per carenza di posti nel ruolo dirigenziale;

il predetto personale è impegnato in delicati compiti di reggenza o di sostituzione vicaria del dirigente, ovvero in compiti rilevanti come quello di capo degli uffici dei direttori centrali, oppure nella direzione d'autonome unità operative aventi rilevanza paradirigenziale, ed esprime dunque una notevole nonché incontestabile professionalità;

tale categoria non ha ottenuto — sebbene il predetto dicastero faccia capo al cosiddetto « comparto-sicurezza » — i riconoscimenti economici, contemplati dal vigente ordinamento per i funzionari direttivi appartenenti ad altre amministrazioni di quello stesso comparto;

sarebbe necessario promuovere (nell'attuale momento in cui gli effetti negativi della ristrutturazione acquiscono la frustra-

zione dei suddetti funzionari operanti fianco a fianco con la componente militare di pari grado) una estensione ai predetti funzionari al trattamento economico che i colleghi direttivi di altre amministrazioni ricevono da vari anni, allo scopo di equiparare il trattamento economico del « comparto sicurezza » per tutte le sue componenti professionali;

obiettivamente l'onere finanziario che deriverebbe da tale misura non avrebbe grande rilevanza, se si tiene conto del fatto che il beneficio sarebbe esteso solamente a circa settecento funzionari di ottava e nona qualifica funzionale, sarebbe limitato, come durata agli otto anni previsti per la ristrutturazione del dicastero al maturare

(in tale periodo) di 15 anni d'effettivo servizio senza demerito e si limiterebbe a conferire, ai predetti funzionari, il trattamento stipendiale del dirigente di primo incarico —:

quali iniziative intenda porre in essere al fine di consentire ai funzionari del ministero della difesa appartenenti all'ex carriera direttiva (inquadri nelle qualifiche funzionali ottava e nona nonché nel ruolo ad esaurimento) di percepire — al maturare di quindici anni di effettivo servizio senza demerito nelle predette qualifiche e fino al termine della ristrutturazione del predetto ministero — il trattamento stipendiale del dirigente. (5-02665)